Pubblicato il 06/09/2018

Sent. n. 2050/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2013, proposto da Angelo Vittorio Oliva e Renato Oliva, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Carlo Sironi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Dezza, 32;
contro
Comune di Parabiago, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, Piazza Eleonora Duse, 4;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio comunale di Parabiago n. 64 del 19 dicembre 2012, avente per oggetto "*Controdeduzioni delle osservazioni e approvazione del Piano di Governo del Territorio e degli atti connessi (V.A.S. – Studio geologico – P.U.C. – P.U.G.S.S.) ai sensi della legge regionale n. 12/2015 e s.m.i.*", nella parte in cui non ha accolto l'osservazione al PGT adottato presentata dai ricorrenti in data 23 ottobre 2012;
- di ogni altro atto preordinato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parabiago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti signori Angelo Vittorio Oliva e Renato Oliva sono proprietari di un'area sita nel territorio del Comune di Parabiago, identificata catastalmente al foglio 2, mappale 223, dell'estensione di circa 10.000 metri quadrati.
Nel previgente Piano Regolatore Generale (PRG) il terreno dei ricorrenti era classificato come area G, destinata alla realizzazione di standard comunali e disciplinata dall'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che prevedeva l'attribuzione, ai soli fini perequativi, di un indice volumetrico di 0,7 mc/mq.
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) successivamente adottato dal Comune, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ha previsto, invece, la destinazione dell'area ad ambito agricolo, sottoposto alla disciplina dell'articolo 42 del Piano delle Regole (PdR).

Ritenendo penalizzante tale nuova destinazione, i signori Oliva hanno presentato un'osservazione al Piano adottato.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 19 dicembre 2012, l'osservazione è stata, tuttavia, respinta e il PGT è stato approvato con la conferma della destinazione avversata dai proprietari.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i signori Oliva hanno impugnato la predetta deliberazione, deducendo:
A) In via principale: illegittimità sostanziale del PGT, in relazione alla destinazione assegnata all'area dei ricorrenti, sotto i seguenti profili:
I) violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 42 della Costituzione e difetto di motivazione: ciò in quanto dagli elaborati di Piano e dai relativi atti preparatori non emergerebbero le ragioni di interesse pubblico in base alle quali l'Amministrazione si è determinata a modificare la destinazione del terreno dei ricorrenti, da area a standard ad ambito agricolo; tale destinazione sarebbe avulsa e disomogenea rispetto al contesto, perché determinerebbe la formazione di una *enclave* agricola in un contesto urbanizzato, frustrando inoltre l'aspettativa edificatoria del proprietari e l'affidamento dei residenti della zona nella possibilità di beneficiare dell'utilizzazione dell'area stessa per la dotazione di standard a servizio del contesto territoriale in cui si colloca; una specifica motivazione della scelta urbanistica sarebbe stata invece necessaria, perché l'area sarebbe ascrivibile alla fattispecie tipica del c.d. fondo intercluso;
II) violazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005, della delibera di Giunta regionale n. 8/1681 del 19 dicembre 2005, dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento ed errata ricognizione della situazione di fatto, illogicità, sviamento; ciò in quanto non si comprenderebbero le ragioni per le quali la maggior parte delle altre aree che parimenti erano classificate in zona G nel previgente PRG avrebbero ricevuto un diverso trattamento, e in particolare una riconferma, variamente declinata, della loro destinazione a funzioni di interesse pubblico; ciò evidenzierebbe la mancanza di un'adeguata ricognizione del quadro conoscitivo ai fini dell'assunzione delle scelte urbanistiche, secondo quanto richiesto dalla legge regionale n. 12 del 2005 e dalla delibera di Giunta regionale n. 8/1681 del 2005; in particolare, la destinazione impressa al terreno dei ricorrenti non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'area era già destinata a standard comunali nel PRG e, quindi, avrebbe dovuto essere considerata, ai fini urbanistici, come suolo ormai "consumato": dato, questo, la cui considerazione avrebbe permesso di confermare, nel PGT, la precedente destinazione, includendo il fondo tra le "aree di iniziativa pubblica";
III) violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 12 del 2005, dell'articolo 41 della Costituzione, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta, disparità di trattamento e difetto di motivazione; ciò in quanto sarebbe illegittimo, in particolare, il trattamento riservato al terreno dei ricorrenti rispetto ad altre aree, parimenti classificate come zona G nel PRG, che il PGT avrebbe incluso tra gli ambiti di riqualificazione urbanistica (ARU), disciplinati dall'articolo 38 del Piano delle Regole, o tra le zone di completamento, di cui al paragrafo 5.2.4 della Relazione al Piano delle Regole e all'articolo 32 dello stesso PdR;
B) In subordine: illegittimità del procedimento di approvazione del PGT, sotto i seguenti profili:
IV) violazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 e dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento; ciò in quanto, nello scrutinare l'osservazione al Piano adottato presentata dai ricorrenti, il Comune avrebbe erroneamente indicato la destinazione dell'area come agricola, non considerando che nel PRG l'area era classificata come zona G e che la destinazione agricola era stata prevista proprio dal PGT adottato; per questa via, l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare che l'area sarebbe stata da includere nel suolo già "consumato" dal punto di vista urbanistico e, quindi, del tutto erroneamente avrebbe respinto l'osservazione dei ricorrenti, adducendo finalità di contenimento del consumo di suolo; l'Amministrazione non avrebbe spiegato, inoltre, in sede di controdeduzioni all'osservazione, per quali ragioni l'area non sarebbe più utile per la realizzazione di standard urbanistici;

V) violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; ciò in quanto la destinazione agricola dell'area sarebbe stata stabilita senza un'adeguata motivazione in ordine alla situazione di fatto, tenuto conto della circostanza che si verserebbe nella fattispecie del fondo intercluso.
I ricorrenti hanno, inoltre, domandato il risarcimento dei danni, riservando al prosieguo l'esatta quantificazione della domanda.
3. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Parabiago.
4. In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa comunale ha depositato documenti.
Entrambe le parti hanno prodotto memorie e, inoltre, hanno replicato alle produzioni avversarie.
5. All'udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'eccezione, sollevata dalla difesa comunale, di tardività del deposito della memoria dei ricorrenti, in quanto il ricorso è infondato e, come meglio si dirà nel prosieguo, le considerazioni svolte nella suddetta memoria non sono idonee a condurre a un diverso esito.
7. Con il primo e il quinto motivo, che possono essere congiuntamente scrutinati, i ricorrenti allegano diffusamente, sotto diverse prospettive, che le scelte compiute dallo strumento urbanistico in relazione all'area di loro proprietà sarebbero viziate per difetto di motivazione.
7.1 Al riguardo, deve tenersi presente che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – le scelte urbanistiche non necessitano, di regola, di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano (Ad. plen., n. 24 del 1999), salvo che ricorra una delle evenienze che, in conformità ai consolidati indirizzi della giurisprudenza (più volte richiamati anche da questa Sezione; v., *ex multis*: TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 2020; Id., 23 marzo 2015, n. 783; Id., 30 settembre 2014, n. 2404; Id., 22 luglio 2014, n. 1972), determinano un onere motivatorio più incisivo. Tali evenienze sono state ravvisate: a) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi del titolo edilizio o di silenzio rifiuto su domanda di rilascio del permesso di costruire, e via dicendo; b) nel caso in cui l'autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6401; Id., 4 marzo 2003, n. 1197); c) nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico effettui un sovradimensionamento delle aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (c.d. aree standard), quantificandole in misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e dall'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 (cfr. Ad. plen. n. 24 del 1999; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 4).
7.2 Nessuna di tali evenienze ricorre, tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta inequivocabilmente che l'area dei ricorrenti non è ascrivibile alla fattispecie tipica del c.d. fondo intercluso.
Si tratta, infatti, di un esteso terreno inedificato, posto ai margini dell'abitato, e circondato su tre lati da terreni anch'essi attualmente inedificati, salvo una piccola porzione su cui sorge un edificio esistente, che risulta inclusa nel tessuto urbano consolidato. Più in dettaglio, il fondo confina per buona parte del suo perimetro con aree inedificate di proprietà comunale, che sono bensì destinate a "Servizi", ma soltanto per la realizzazione di "Aree a verde V" (v. relazione depositata dal Comune quale doc. 6, nonché docc. 9-11 del Comune).
7.3 Non trattandosi di un fondo intercluso, non era perciò richiesta, come detto, alcuna particolare motivazione a sostegno della scelta di assegnare al terreno la destinazione ad ambito agricolo. Né un più intenso onere motivatorio derivava dalla modificazione della disciplina dell'area rispetto al previgente PRG. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nell'emanazione di uno strumento urbanistico generale nessuna aspettativa qualificata discende dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l'Amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo modificare la destinazione urbanistica *in peius* rispetto agli interessi del

proprietario (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3571; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 16 novembre 2017, n. 2181; Id., 21 febbraio 2017, n. 434; Id., 30 settembre 2016, n. 1766; Id., 30 settembre 2014, n. 2404; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 dicembre 2013, n. 1143).
7.4 Ciò posto, la disciplina dettata per l'area dei ricorrenti deve ritenersi adeguatamente motivata dalle ragioni illustrate nella controdeduzione all'osservazione presentata dai signori Oliva a seguito dell'adozione del PGT.
In quella sede, il Comune ha, infatti, evidenziato che la richiesta, avanzata dai ricorrenti, di attribuire all'area una capacità edificatoria *"(...) contrasta con alcuni degli obiettivi di carattere strategico che il PGT si propone di perseguire quali quello relativo alla riqualificazione del sistema urbano all'interno della città storica e nel tessuto urbano consolidato e il contenimento del consumo di suolo agricolo non edificato. Tali obiettivi consentono di garantire la sostenibilità complessiva delle azioni di piano, attraverso una limitazione della pressione antropica sull'ambiente. In modo particolare, il tema della riduzione del consumo di suolo viene richiamato continuamente da piani e programmi di livello sovraordinato, quali il Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale in 19 gennaio 2010 e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano vigente approvato dal Consiglio Provinciale in data 14 ottobre 2003, con ulteriore conferma e rafforzamento all'interno del PTCP in fase di adeguamento (delibera di adozione n° 49 del 07 luglio 2012). Inoltre, la richiesta non è compatibile con le indicazioni di sviluppo dettate dal Documento di Piano e valutate, all'interno della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, dal Rapporto Ambientale.*".
La scelta di attribuire all'area una destinazione agricola è stata, quindi, motivata facendo rinvio ai criteri generali di impostazione del Piano, e agli obiettivi, ivi assunti, di riqualificazione del sistema urbano e di contenimento del consumo di suolo, in coerenza – sotto quest'ultimo profilo – con gli atti di pianificazione territoriale sovraordinati. E' stata, inoltre, rimarcata l'incompatibilità della richiesta di attribuire all'area una destinazione edificatoria con le indicazioni di sviluppo prese in esame nel contesto della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) svolta nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico.
Si tratta di motivazioni di per sé per nulla illogiche o irragionevoli e, come tali, idonee a superare il filtro del controllo giurisdizionale, atteso che, secondo i principi, le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità, e non sono perciò sindacabili dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare (cfr., *ex multis*: Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281).
7.5 Da ciò il rigetto di entrambi i motivi fin qui scrutinati.
8. Non può, poi, accedersi alla tesi, dedotta in una delle censure contenute nel secondo motivo, e ripresa nel quarto motivo, secondo la quale non sarebbe pertinente l'aver giustificato la destinazione agricola impressa al loro fondo adducendo esigenze di contenimento del consumo di suolo, in quanto il terreno dei signori Oliva, essendo già stato destinato a standard dal PRG, rientrerebbe nel suolo già "consumato" ai fini urbanistici.
8.1 Al riguardo, deve anzitutto escludersi che un errore sui presupposti delle scelte urbanistiche possa evincersi dalla circostanza che, nel controdedurre all'osservazione dei ricorrenti, il Comune abbia affermato che "*L'osservazione riguarda un'area (...) classificata come ambito agricolo*". Secondo i signori Oliva, l'Amministrazione avrebbe obliterato, con ciò, la circostanza che l'area fosse classificata in zona G dal previgente PRG.
In realtà, in sede di controdeduzioni, il Comune ha correttamente preso le mosse dalla destinazione impressa all'area dal PGT adottato, enunciando le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di modificare tale destinazione, assegnando al terreno una delle classificazioni indicate dai signori Oliva, ossia: ambito di riqualificazione urbanistica o, in subordine, area di completamento o, in via ulteriormente subordinata, "Area di interesse pubblico confermato con assegnazione di capacità edificatoria" (nella misura dell'indice compensativo/perequativo di 0,20 mc/mq).

Ciò, peraltro, non implica affatto che l'Amministrazione non fosse consapevole della destinazione a standard prevista dal previgente PRG, atteso che il Comune ha semplicemente indicato le ragioni per le quali non riteneva di poter modificare la destinazione già prevista per l'area nel Piano adottato. Del resto, gli stessi signori Oliva evidenziano che la precedente destinazione del terreno di loro proprietà è stata censita in un apposito elaborato grafico del PGT (tavola DP 4.2), nel quale sono state individuate tutte le aree aventi nel PRG una classificazione ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico rimasta inattuata (v. p. 7 del ricorso e doc. 6 dei ricorrenti). Tale precedente destinazione era, quindi, ben nota all'Amministrazione ed è stata presa in considerazione in sede di elaborazione del nuovo strumento urbanistico.
8.2 Come detto, i ricorrenti allegano, poi, che il Comune avrebbe dovuto considerare il terreno di loro proprietà come suolo già "consumato", dal punto di vista urbanistico, per cui non avrebbe potuto addurre esigenze di contenimento del consumo di suolo a sostegno della scelta di imprimere all'area una destinazione agricola. Queste allegazioni sono state ulteriormente sviluppate nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ove i ricorrenti hanno richiamato la nozione di "consumo di suolo" introdotta dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e la giurisprudenza formatasi sulle relative previsioni.
Al riguardo – in disparte ogni ulteriore considerazione, e a prescindere dall'eccezione di tardività della suddetta memoria, sollevata dalla difesa comunale – è sufficiente rilevare che l'eventuale accoglimento, da parte di atti normativi o di atti di pianificazione sovracomunali, di una nozione – per così dire – formale di "consumo di suolo" non influisce, di per sé, sul potere del Comune di dettare previsioni urbanistiche dirette semplicemente al perseguimento dell'obiettivo, assunto dallo stesso Comune in termini sostanziali, di contenere la trasformazione del suolo attualmente inedificato.
Né può ritenersi che, mediante previsioni dirette a questo scopo, lo strumento urbanistico comunale persegua un fine sviato, come lamentato dai ricorrenti nel quarto motivo, atteso che – al contrario – la disciplina urbanistica risulta coerente e funzionale al perseguimento del suddetto obiettivo, sotteso alla stessa normativa regionale richiamata.
D'altro canto, si è già detto che la precedente destinazione impressa dal previgente strumento urbanistico a una determinata area non costituisce, di per sé, un vincolo alla successiva pianificazione, né determina un onere di particolare motivazione delle nuove determinazioni assunte. Principio, questo, che costituisce un corollario dell'inesauribilità del potere di pianificazione urbanistica.
8.3 Da ciò il rigetto delle censure ora scrutinate.
9. Vanno pure respinti il secondo e il terzo motivo, con i quali i ricorrenti allegano diffusamente che il fondo di loro proprietà avrebbe avuto una destinazione immotivatamente penalizzante rispetto ad altre aree aventi caratteristiche simili.
In particolare, per la maggior parte delle aree precedentemente classificate in zona G dal PRG, al pari di quella dei ricorrenti, il Comune avrebbe sostanzialmente confermato la destinazione a servizi, classificandole come "Aree di iniziativa pubblica", a loro volta suddivise in tre diverse categorie ("Tipo 1", "Tipo 2" e "Tipo 3"), sempre con assegnazione di un indice edificatorio, sia pure a titolo perequativo-compensativo (secondo motivo). Per di più, per alcune delle aree precedentemente a destinazione G, aventi caratteristiche analoghe al terreno dei ricorrenti, sarebbe stata prevista persino una destinazione ad ambiti di riqualificazione urbanistica o a zone di completamento (terzo motivo).
9.1 Al riguardo, deve ribadirsi anzitutto che – contrariamente a quanto allegato nel ricorso – le scelte assunte dal Comune non risultano basate su una non corretta ricognizione dello stato di fatto e di diritto dei luoghi.
Sul punto si rinvia alle considerazioni sopra svolte.
9.2 Ciò posto, non possono trovare accoglimento le dedotte censure di disparità di trattamento.
9.2.1 Al riguardo, deve tenersi presente che la possibilità, da parte del giudice, di sindacare, sotto questo profilo, l'esercizio del potere di pianificazione territoriale è contenuta entro limiti rigorosi. E ciò in considerazione della circostanza che, di per sé, "*il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità di trattamento riservato alle stesse*" (così, *ex multis*,

Cons. giust. amm. Sicilia, 14 marzo 2014, n. 133). Inoltre, l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nel compimento delle scelte pianificatorie, le quali comportano necessariamente, per loro stessa natura, la differenziazione del trattamento dei suoli (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 6 settembre 2017, n. 1788; Id., 23 marzo 2015, n. 783).
9.2.2 Nel caso oggetto del presente giudizio, i ricorrenti prospettano una diversità di trattamento rispetto alle aree che, nella vigenza del precedente PRG, avevano una destinazione uguale a quella all'epoca impressa al loro fondo.
Tuttavia, la mera identità di disciplina nello strumento urbanistico previgente non vincola, di per sé, l'Amministrazione ad equiparare il trattamento delle aree anche in sede di nuova pianificazione, atteso che – come sopra detto – la discrezionalità pianificatoria non è limitata dalle determinazioni precedentemente assunte.
E ciò tanto più ove si consideri che la precedente classificazione impressa all'area dei ricorrenti era funzionale alla realizzazione di standard urbanistici. Si trattava, quindi, di una destinazione soggetta necessariamente a una nuova valutazione, nell'ambito della verifica dell'adeguatezza delle dotazioni di standard urbanistici operata nel quadro del nuovo Piano. In questo contesto, la circostanza che solo alcune delle precedenti destinazioni a servizi siano state confermate è, perciò, del tutto fisiologica, non potendo ritenersi che il Comune fosse vincolato a mantenere tale classificazione per tutte le aree così zonizzate dal PRG, a prescindere dall'effettiva necessità delle relative dotazioni, alla luce delle previsioni del PGT.
9.2.3 D'altro canto, non risulta affatto dimostrata l'assoluta identità della situazione di fatto tra il terreno dei ricorrenti e le altre aree che, a loro avviso, presenterebbero caratteristiche simili. Circostanza, questa, che – alla luce dei principi sopra richiamati – è di per sé idonea ad escludere la possibilità di riscontrare il vizio di disparità di trattamento.
9.3 Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno, perciò, anch'essi respinti.
10. In definitiva, la domanda di annullamento va rigettata.
11. Quanto al risarcimento del danno, deve rilevarsi che la relativa domanda non è richiamata nell'epigrafe del ricorso, né è svolta nel corpo delle motivazioni del ricorso stesso, ma è contenuta soltanto nelle conclusioni finali, ove è formulata, peraltro, come una generica richiesta di condanna, con riserva di successiva quantificazione del relativo importo, poi non intervenuta.
Potrebbe, perciò, dubitarsi dell'ammissibilità stessa della domanda, alla luce del dovere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lett. *d)* e comma 2 cod. proc. amm.
La domanda risarcitoria è, in ogni caso, infondata nel merito, stante il rigetto della domanda di annullamento.
12. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
13. La complessità delle questioni affrontate sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro	Mario Mosconi

IL SEGRETARIO